R.G. N. 42/20 **RD n. 373/24**

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] avverso la sanzione disciplinare della censura inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina forense di Brescia in 28.8.2019 depositata e notificata in data 8.1.2020.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Antonino Galletti svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (d'ora innanzi, per brevità, COA) di Brescia giungeva, in data 13.7.2017, una segnalazione disciplinare da parte dell'Avv. [AAA], incaricata di procedere in via esecutiva nei confronti nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] per il recupero di un credito professionale vantato dal suo assistito notaio [BBB].

Il procedimento disciplinare, dunque, ha tratto origine dall'esposto dell'Avv. [AAA] pervenuto al COA, dove l'esponente rappresentava il possibile rilievo disciplinare della mancata spontanea esecuzione da parte del professionista debitore ad una sentenza definitiva del Giudice di Pace di Brescia del 16 novembre 2014, con conseguente necessità per l'esponente di avviare un'azione esecutiva a tutela del credito del suo assistito.

Dopo aver ricevuto notizia dell'esposto in data 13 luglio 2017, in un primo momento, l'Avv. [RICORRENTE] informava il COA di essere stato condannato al pagamento in favore del notaio dell'importo di € 1.205,00, senza tuttavia chiarire le ragioni della mancata esecuzione.

In un secondo momento, l'Avv. [RICORRENTE]

(a) negava di aver subito un'azione esecutiva e

(b) riferiva di aver raggiunto un accordo con la controparte per una dilazione di pagamento, informando però del mancato pagamento di alcune rate, senza però fornire giustificazioni al riguardo.

Gli atti erano trasmessi dal COA al Consiglio distrettuale di disciplina forense di Brescia (d'ora innanzi, per brevità, CDD) il quale, in data 30.1.2029, ha deliberato l'avvio della fase istruttoria nonostante i chiarimenti dell'Avv. [RICORRENTE] del 18.9.2017.

A conclusione della fase istruttoria preliminare, la Sezione designata ha deliberato la citazione a giudizio dell'Avv. [RICORRENTE] per rispondere del seguente capo di incolpazione, approvato il 15.5.2019 e notificato in data 30.5.2019: "*essere venuto meno ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza di cui all'art. 9 CDF, non provvedendo spontaneamente al pagamento dei compensi professionali richiesti dal notaio [BBB] di Brescia, nel 2008, per ragioni di interesse personale, costringendo il creditore, per tutelare le proprie ragioni, ad agire per via monitoria e vieppiù a resistere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pretestuosamente radicato dall'incolpato e conclusosi, nel 2014, con il rigetto dell'opposizione, la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'Avv. [RICORRENTE] al pagamento delle spese processuali. Inoltre, sempre in quest'ottica defatigatoria, l'avv. [RICORRENTE] ha subito la notifica, nel 2017, dell'atto di*

precetto pedissequo a decreto ingiuntivo e alla sentenza ed anche (ma presumibilmente in un tempo anteriore) un tentativo di un pignoramento presso terzi risultato negativo, ottenendo poi la possibilità di rientrare dall'esposizione, con pagamenti mensili di € 200,00 a principiare da giugno 2017, dei quali risulta documentato il pagamento di solo 4 rate per complessivi € 800,00 sul maggior credito richiesto di € 6.924,09, così vieppiù violando l'art. 64, commi 1 e 2, CDF. Fatti accaduti in Brescia dal 19 novembre 2014, data di pubblicazione della sentenza n. [OMISSIS]/2014 del Giudice di Pace di Brescia — condotta permanente sino ad oggi".

Dopo aver avviato il procedimento disciplinare davanti al CDD, l'incolpato è stato regolarmente audito davanti nella seduta del 28 ottobre 2019 e, in tale sede, ha prodotto copia di un contratto di transazione con evidenza dei pagamenti effettuati a soddisfacimento del debito, insistendo per l'archiviazione del procedimento o, in subordine, per l'inflizione della sanzione dell'avvertimento.

Con provvedimento del 28.10.2019 il CDD ha irrogato la sanzione della censura, operando una ricostruzione dei fatti nel loro dipanarsi cronologico, specificando la natura ed il *quantum* del debito del professionista e ritenendo integrata in concreto la violazione degli artt. 9 co. 2 e 64 co. 1 e 2 del codice deontologico.

Nella motivazione, la decisione ha dato conto delle vicende da cui è scaturito l'illecito disciplinare e, in particolare, ha esaminato la condotta processuale dell'incolpato che, secondo la ricostruzione del CDD, avrebbe tenuto una condotta reticente.

In primo luogo, il CDD ha osservato che la vicenda ha oggetto il (mancato tempestivo) pagamento dei compensi dovuti al notaio [BBB] in relazione ad alcuni incarichi svolti dal notaio (visure ipotecarie e catastali) nel 2008 e che, a valle del mancato pagamento di tali onorari, il notaio aveva avviato un procedimento monitorio nel quale l'incolpato si difendeva eccependo la prescrizione del debito.

Con la sentenza n. [OMISSIS] del 16 novembre 2014, il Giudice di Pace di Brescia ha condannato l'Avv. [RICORRENTE] al pagamento delle somme dovute al notaio e quantificate in Euro 2.214,45, con interessi moratori e spese, oltre la condanna alle spese per ulteriori Euro 1.205.

L'inadempimento da parte del [RICORRENTE] è continuato anche dopo la sentenza del Giudice di Pace e anche dopo la stipula di un accordo di rateizzazione stipulato nel 2017, a fronte del quale versava solo alcune delle rate previste.

L'integrale adempimento avveniva solamente il 24 giugno 2019, dopo la notifica del capo di incolpazione, con la stipula di un accordo transattivo.

In aggiunta a quanto sopra, il CDD ha censurato la condotta dell'incolpato, in quanto

(a) la condanna al pagamento in concreto subita ammontava ad una somma più alta di quella dichiarata al COA in sede di chiarimenti prima dell'apertura del procedimento disciplinare e

(b) aveva falsamente affermato di non essere mai stato attinto da una procedura esecutiva promossa dal notaio.

Il CDD ha dunque concluso, anche alla luce della giurisprudenza del CNF richiamata nel provvedimento, per declaratoria della violazione delle norme deontologiche di cui agli artt. 9 e 64 commi 1 e 2 del CDF e per la condanna alla sanzione disciplinare della censura.

Con ricorso introduttivo del presente giudizio l'Avv. [RICORRENTE] ha chiesto l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato e, in via subordinata, la rivalutazione della gravità della condotta e l'applicazione di una sanzione inferiore.

Il ricorso è articolato nella denuncia di quattro vizi-motivi, dove il ricorrente ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti.

Col primo motivo relativo all'erronea valutazione in fatto della natura delle prestazioni rese dal notaio e del comportamento dell'Avv. [RICORRENTE] nella causa civile intentata da quest'ultimo, il ricorrente ha contestato la valutazione operata dal CDD circa la natura pretestuosa della difesa da lui spiegata nell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per i compensi dovuti al notaio, poi definitivamente rigettata con la sentenza [OMISSIS]/2014 del Giudice di Pace di Brescia del 25 novembre 2014.

Sul punto, in primo luogo, ripercorrendo nel dettaglio le difese spiegate nel giudizio davanti al Giudice di Pace, l'Avv. [RICORRENTE] ha rappresentato di aver eccepito l'inadempimento della prestazione richiesta (estrazione di alcune visure, in tesi mai consegnate) e, comunque, la prescrizione del diritto al compenso, in ragione dell'assenza di tempestivi atti interruttivi.

È stato anche dato conto delle diverse offerte transattive proposte dall'incolpato – qualificate solo come "*pro bono pacis*" – e delle controproposte ricevute dal notaio ed è stata confermata anche la volontaria inottemperanza alla sentenza esecutiva del Giudice di Pace che aveva condannato l'incolpato al pagamento di complessivi € 5.899,41.

Il ricorrente ha poi lamentato la natura, ritenuta "persecutoria", del provvedimento disciplinare in ragione dell'asserito travisamento delle risultanze istruttorie ed ha riaffermato la correttezza delle eccezioni formulate durante il giudizio, della cui meritevolezza il ricorrente pare sia ancora convinto *("… poiché ancora oggi l'avv. [RICORRENTE] ritiene che da lui nulla sia dovuto al Notaio…*").

Col secondo motivo, relativo alla errata motivazione della decisione impugnata, con particolare riferimento all'indicazione nelle note difensive della somma di € 1.205.00 che il CDD ha ritenuto falsa e deviante, il ricorrente ha contestato la decisione del CDD nella parte

in cui ha censurato la condotta dell'Avv. [RICORRENTE] per aver dapprima indicato solo una parte del debito accertato dal Giudice di Pace.
Invero, l'Avv. [RICORRENTE] ha riportato (con comunicazione PEC del 18.9.2017) che la condanna al pagamento delle somme dovute nei confronti del notaio ammontava a soli Euro 1.205,00 - così indicando le sole somme stabilite nel dispositivo della decisione del Giudice di Pace ai fini della liquidazione delle spese - e non anche la corretta somma complessiva di Euro 6.924,09, risultante all'esito del giudizio di rigetto dell'opposizione.
Sul punto, il ricorrente ha invocato la natura di "un errore materiale generato da una svista" della condotta tenuta in concreto che sarebbe confermato dalla contestuale allegazione di diversi documenti dai quali emergeva il corretto ammontare del debito.
Col terzo motivo relativo alla "supposta omissione di informazioni circa l'esistenza di una esecuzione forzata nei propri confronti", il ricorrente ha contestato la decisione del CDD nella parte in cui ha evidenziato ulteriormente censurato la condotta dell'Avv. [RICORRENTE] per aver dichiarato (con comunicazione PEC del 18.9.2017) di non essere mai stato attinto da una procedura esecutiva per il recupero del credito vantato dal notaio e giudizialmente accertato.
Se è pacifico che l'Avv. [RICORRENTE] sia stato oggetto di plurime azioni esecutive da parte del notaio per il recupero di quanto dovuto, il ricorrente ha precisato che la dichiarazione si riferiva solamente all'assenza di procedure esecutive in corso al momento in cui ha reso la dichiarazione (e non anche a quelle passate).
Sul punto il tenore della dichiarazione contenuta della nota difensiva richiamata è il seguente: "*Alla luce di quanto sopra si evidenzia che lo scrivente non ha in corso alcuna azione esecutiva forzata promossa dall'avv. [AAA] nell'interesse del Notaio [BBB]*".
Col quarto motivo di ricorso relativo alla omessa valutazione del saldo del debito da parte dell'Avv. [RICORRENTE] prima dell'udienza di discussione del 28 ottobre 2019, il ricorrente ha contestato la decisione del CDD nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valorizzato l'integrale estinzione del debito in base alla transazione raggiunta tra le parti in data 24 giugno 2019 che prevedeva il versamento di cinque rate mensile dall'importo di Euro 500 ciascuna, tutte debitamente adempiute (con l'ultimo pagamento effettuo con alcuni giorni di anticipo rispetto a quanto concordato).
Sotto altro profilo, secondo la ricostruzione del ricorrente, l'integrale estinzione del debito avrebbe comportato anche l'estinzione dell'illecito deontologico.

DIRITTO

In via preliminare, sull'eventuale prescrizione dell'azione disciplinare – che può essere rilevata *ex officio* (cfr. da ultimo, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 7 marzo

2023) – si rileva che la condotta contestata all'Avv. [RICORRENTE] attiene all'inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di un terzo.

La giurisprudenza pacificamente qualifica tali ipotesi come illecito permanente (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 25 luglio 2023: "*Ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare, l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito di natura permanente"*) e, pertanto, ai fini del decorso della prescrizione, è necessario accertare il momento di cessazione della condotta (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 7 giugno 2023).

Alla luce dei fatti riportati, il protratto inadempimento all'obbligazione di pagamento nascente dal decreto ingiuntivo può ritenersi cessato soltanto con la sottoscrizione della transazione novativa del 24 giugno 2019 e perciò l'azione disciplinare non è prescritta.

Nel merito, deve rammentarsi che il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 5 luglio 2023).

Inoltre, il giudice disciplinare non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte, né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 25 luglio 2023).

Tanto doverosamente premesso, deve ritenersi che, alla luce di quanto documentato e provato in sede procedimentale, i vizi – motivi di ricorso siano infondati.

Dal primo al quarto dei motivi di ricorso, deve confermarsi l'orientamento, in tema di inadempimento delle obbligazioni, secondo il quale "*commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del*

debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.
E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari".
Il principio è pacifico in giurisprudenza: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 5 dicembre 2023; *ex plurimis*, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 37 del 29 aprile 2022 e Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017.
Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico e civile o morale. Conseguentemente, commette illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi (CNF sentenza n. 63 del 31 marzo 2021; sentenza n. 55 del 13 maggio 2022) e, nel caso di specie, è comprovato documentalmente (cfr. la sentenza civile n. [OMISSIS]/2014 del Giudice di Pace di Brescia) che l'avvocato era debitore del notaio e che egli ha adempiuto solo con estremo ritardo alla obbligazione assunta ed oggetto finanche di accertamento giudiziale e solo all'esito di un accordo transattivo intervenuto dopo la conoscenza del capo di incolpazione (v. anche Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 14 novembre 2023).
Circa il secondo ed il terzo motivo di ricorso relativo alle dichiarazioni rese in sede disciplinare sul *quantum* del debito e sull'esistenza di procedure esecutive, deve ritenersi che il dovere di "verità" e di "collaborazione" con le istituzioni forensi ex art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente) non precluda all'avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi "tacendo" od anche "mentendo" sulle proprie responsabilità, ossia negando l'addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell'art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 luglio 2020); tuttavia nella fattispecie l'Avv. [RICORRENTE] ha fornito una falsata rappresentazione dei fatti ed è stato sanzionato non già per quanto dedotto nell'ambito della difesa procedimentale esplicitata in concreto, bensì (come appare evidente da una lettura piana del capo di incolpazione) per il fatto dell'inadempimento alle

obbligazioni assunte, protrattosi anche oltre l'accertamento giudiziale del suo debito nei confronti del notaio, dopo aver subito l'azione esecutiva e dopo non avere puntualmente adempiuto neppure alla rateizzazione concessa da giugno 2017 con una condotta protrattasi sino al momento dell'intervenuto accordo transattivo successivo all'avvio del procedimento disciplinare.

Sul secondo e terzo motivo di ricorso relativo al rilievo del comportamento processuale deve poi convenirsi sulla circostanza che la determinazione della sanzione disciplinare "*è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell'incolpato*" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021).

Sul quarto motivo relativo alla estinzione tardiva del debito ritiene il Collegio che che l'estinzione tardiva non determini l'estinzione dell'illecito deontologico, ma, eventualmente, possa incidere sulla misura della sanzione, giustificandone la riduzione alla luce di altri fattori che consentano di apprezzare positivamente la condotta dell'incolpato e la ridotta gravità del fatto commesso.

Del resto, è un principio di generale applicazione quello per cui l'assenza di danno (anche nell'ipotesi estrema di un'integrale soddisfazione del creditore comprensivo degli interessi dovuti) non è sufficiente ad escludere il rilievo deontologico della condotta. Infatti: "*l'illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall'entità del danno subito dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell'intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge*" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 26 settembre 2022).

Infine, circa la misura della sanzione, in fattispecie consimili il Consiglio ha ritenuto adeguata la sanzione attenuta della censura che in concreto è stata inflitta (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 14 novembre 2023 con riduzione della sospensione inflitta dal CDD della sospensione di mesi due; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 30 dicembre 2022) rispetto a quella edittale (da due a sei mesi di sospensione) ed quella aggravata (sospensione non superiore a tre anni), donde non residuano margini per ulteriori attenuazioni che comunque non sarebbero dovute in virtù della gravità delle condotte correttamente accertate nel procedimento disciplinare e poste in essere per un prolungato

periodo di tempo in spregio ai doversi di probità, dignità e decoro, compromettendo la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2024;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 21 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà